

Oggetto: Nomina Commissione elettorale comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che nel supplemento ordinario n. 213/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2005 è stata pubblicata la legge 21.12.2005 n. 270 “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” entrata in vigore il 31.12.2005;

Rilevato che fra le disposizioni che risultano di piu’ immediato impatto per l’attività e l’organizzazione dei comuni vi è una rilevante innovazione introdotta dall’art. 10 della legge soprarichiamata che, nel sostituire l’art. 4-bis del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20.03.1967 n. 223, ha previsto che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, entro il 30 gennaio 2006, sia ripristinata la Commissione elettorale comunale;

Osservato che sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2006, n. 23 è stata pubblicata la L. 27 gennaio 2006, n. 22 di conversione in Legge con modificazioni del D.L. 03 gennaio 2006, n. 1 recante altresì modificazioni alla composizione della Commissione elettorale comunale;

Considerato che tale Commissione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 del T.U. n. 223/1967, come modificato dalla citata legge di conversione 27/01/2006 n. 22 del D.L. 03/01/2006 n. 1, dovrà quindi essere composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri;

Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali MIAITSE n. 1/2006 che ha altresì ribadito che il Consiglio comunale, all’atto della votazione per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall’art. 13 del D.P.R. n. 223/67 che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all’interno della Commissione stessa;

Richiamato l’art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, come sostituito dall’art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340 e non modificato dalla legge 21.12.2005 n. 270 che recita: *“Per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.”*;

Atteso che si rende pertanto necessario procedere alla costituzione della Commissione elettorale comunale che potrà successivamente delegare le proprie funzioni di Ufficiale elettorale, al segretario comunale o ad un funzionario del comune;

Precisato peraltro che all’interno del Consiglio comunale è rappresentata un’unica lista e che la minoranza non è conseguentemente presente all’interno del Consiglio stesso;

Visti:

- la legge 21.12.2005 n. 270 – art. 10;
- la legge 27 gennaio 2006 n. 22 di conversione con modificazioni del D.L. 3 gennaio 2006, n.1;
- il D.P.R. 223/67 – artt. 4 bis, 12 e 13;
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile;

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi del D.P.R. 223/67 art. 12, comma 1, così come modificato dalla legge 21.12.2005 n. 270;

Evidenziato come nell’attuale Consiglio comunale sia rappresentata un’unica lista, per cui la minoranza non figura;

Udita la proposta del Sindaco di nominare a comporre la Commissione, i componenti effettivi distintamente da quelli supplenti, e precisamente:

EFFETTIVI

- Gervasi Gabriele
- Paternoster Mauro
- Lima Madalena

SUPPLENTI

- Pinamonti Annalisa
- Gramola Lorenzo
- Gervasi Giovanna

Convenuto concordemente di votare palesemente la proposta unica di cui sopra che soddisfa il principio della rappresentanza di genere;

Acquisito il preventivo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 185 della LR 2/2018, e dato atto che la proposta non riveste rilevanza al fine della regolarità contabile;

Esperita la votazione con il seguente esito:

- voti favorevoli unanimi espressi dai dai nr. 12 consiglieri presenti essendo che alla medesima non partecipa il Sindaco,

d e l i b e r a

1. **di nominare** quali membri effettivi della Commissione elettorale, i signori consiglieri:
 - Gervasi Gabriele
 - Paternoster Mauro
 - Lima Madalena
2. **di nominare** quali membri supplenti della Commissione elettorale i signori:
 - Pinamonti Annalisa
 - Gramola Lorenzo
 - Gervasi Giovanna
3. **di evidenziare** che avverso il presente provvedimento, esecutivo a pubblicazione avvenuta, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse.